

riamo sia limitata il più che si può nelle sue applicazioni; quando, dico, si tratta di una legge di questa natura, io penso che ogni dichiarazione che abbia per effetto di evitare gli equivoci e di restringerne l'attuazione entro i suoi veri limiti, debba essere volentieri dalla Camera accettata; ed è per questa ragione che io fo plauso all'emendamento dell'onorevole Alvigini.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvigini ha la parola.

**ALVIGINI.** Le osservazioni che io intendeva di fare vennero poc'anzi esposte dall'onorevole Boggio, quindi io non intratterò più a lungo la Camera a tale proposito, perchè non potrei che ripetere male ciò che è stato detto assai bene.

Mi limiterò soltanto a due sole considerazioni, l'una delle quali fu già indicata dall'onorevole Boggio, e l'altra è la seguente.

\* Si diceva dall'onorevole Miglietti che coll'espressione: *un atto diretto a preparare*, si definisce abbastanza che cosa sia l'atto preparatorio; ma io non concorro in questo parere, ed anzi penso che con tale locuzione si dica più che noi non vogliamo, o almeno, a mio avviso, non credo si debba dire. Con questa dizione, io domanderò all'onorevole Miglietti: una lettera scritta da uno dei cospiratori, che già hanno accettato il proposito d'attentato, ad un altro cospiratore, in cui gli sia detto: preparate le armi pel noto oggetto, la chiamerà egli un atto preparatorio? Io vedo in ciò un atto diretto a preparare, ma non reputo si debba in questo già ravvisare il vero atto preparatorio; perciò noi daremmo all'intendimento della legge in tal caso un'estensione che sarebbe forse fatale.

Egli afferma: ma la cospirazione è abbastanza definita quando si dice: *la cospirazione manifestata con atto diretto a preparare*. A questo riguardo io devo rispondere doversi ritenere che qui si contempla la cospirazione e l'atto preparatorio, e che è condizione per cui essa assumerebbe nel nostro senso i caratteri del reato.

Ma la cospirazione è una cosa, l'atto preparatorio è l'altra; per sapere se vi ha cospirazione o no, è necessario che si conosca quali sono i termini della legge che stabiliscono il caso in cui la cospirazione c'è, vale a dire il proposito determinato, il concerto, l'accettazione. Il solo atto preparatorio costituirebbe forse la cospirazione? Mainò! Esso, se lo separiamo dalla cospirazione, costituirà un reato speciale e distinto, ma non quello della cospirazione. Vuolsi dunque unire la cospirazione all'atto preparatorio, perchè vi sia quel reato che noi vogliamo colpire.

Quando pertanto io dissi nella mia proposta che è necessario che si conosca che cosa la legge intende per cospirazione, ho voluto stabilire che ciascuno dev'essere istrutto quali siano le condizioni, gli elementi, quali i caratteri che essa deve avere onde, venendo unita all'atto preparatorio, possa costituire il reato che ci prefiggiamo di reprimere.

Queste sono le osservazioni che io intendeva di fare sulla proposta dell'onorevole Miglietti.

**MICHELINI G. B.** Io nulla più dirò contro l'emenda-

mento Alvigini: ho esposte le ragioni che m'inducono a respingerlo, nè mi pare siano esse state confutate.

Dirò anche poche cose per sostenere il mio emendamento, riferendomi a quelle dette su questo proposito dall'onorevole Boggio, il quale, difendendo in tutte le sue parti l'emendamento Alvigini, ha pure dimostrato doversi preferire l'espressione da lui usata di *atti preparatorii* a quella di *atti diretti a preparare*. In questo punto consiste il mio emendamento.

Noti bene la Camera esservi grande differenza tra le due locuzioni. Con quella di *atti diretti a preparare* si punisce una categoria di atti che andrebbero impuniti ove la Camera approvasse la mia locuzione di *atti preparatorii*; colla prima si punisce la preparazione della preparazione, colla seconda la sola reale preparazione colla prima si puniscono atti vaghi ed indeterminati, colla seconda atti determinati e che sono realmente degni di pena.

V'ha chi dice, e forse non a torto, questa legge essere illiberale. Dunque, quanto più sarà mite, tanto più essa sarà liberale. Spero pertanto che tutti i deputati liberali, anche coloro che hanno votato non doversi passare alla discussione degli articoli, approveranno il mio sotto-emendamento.

**MIGLIETTI.** Il difetto di una relazione la quale spieghi le viste dalle quali fu condotta la minoranza della Commissione a riformare in questo modo l'articolo 1, e il desiderio che ho di non trattenere la Camera con troppe osservazioni, forse hanno indotto alcuni deputati in errore relativamente allo scopo che si propone la minoranza della Commissione nel formulare quest'articolo 1. La minoranza della Commissione non contemplò il reato della cospirazione in due stadi: la cospirazione, cioè, definita dall'articolo 187 e la cospirazione accompagnata da atti preparatorii. No, signori, la minoranza della Commissione considerò la cospirazione in sè, la volle punita quando si manifesta con atti i quali siano evidentemente diretti a preparare (e qui noti l'onorevole Boggio), a preparare non il reato della cospirazione, ma a preparare l'esecuzione del reato. La Commissione ha voluto che non si potesse fare alcuna ricerca per istabilire l'esistenza di un reato di cospirazione quando questa non si manifesta con un atto il quale faccia prova incontestabile che la cospirazione ebbe luogo realmente. Partendo da queste viste, pare che il concetto della Commissione sia stato bene espresso con quella sua formula, imperocchè essa dice appunto: *la cospirazione manifestata con un atto o* (accettando il sotto-emendamento Michelini) *con un atto diretto a preparare l'esecuzione del reato*. In questo modo mi pare che sia definita nei termini i più certi.

**GALLO.** Trovo gravi le ragioni che si vennero adducendo dagli onorevoli Alvigini e Boggio, e mi vi associo, accettando la proposta Alvigini, in quanto che vi veggio introdotte quelle modificazioni che era nel mio pensiero di proporre al corrispondente articolo del progetto ministeriale, sia in ordine agli estremi costitutivi del reato, che in riguardo alla penalità.